

PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE

del territorio Vicentino

Accordo per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate

Tra

I Comuni del territorio Vicentino;

Le Conferenze dei Sindaci delle quattro aziende Ulss n. 3, n. 4, n.5, n.6 del territorio Vicentino ;

Le aziende ULSS n. 3, n.4, n.5, n.6 del territorio Vicentino;

La Provincia di VICENZA compatibilmente con l'esercizio della funzione della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale .

Premesso che

- A) Il territorio Vicentino rappresenta un importante laboratorio di sviluppo d' interventi di politiche del lavoro e politiche sociali che già dalla fine degli anni '90 ha visto nascere e progredire una serie di significative esperienze di collaborazione tra soggetti pubblici con apertura ai privati per l'attuazione di progetti e azioni di accompagnamento al lavoro delle c.d. "fasce deboli" a rischio di esclusione socio – lavorativa.
- B) La graduale sperimentazione di forme sempre più strutturate di integrazione tra i Servizi Pubblici ed i soggetti privati riconosciuti e/o accreditati per l'erogazione di servizi sociali, formativi, di orientamento e per il lavoro, ha dato vita a formule organizzative, a dispositivi e metodologie di intervento che hanno fatto emergere gli elementi di un vero e proprio “modello di governo territoriale” delle politiche attive del lavoro organicamente integrate con interventi di inclusione sociale.
- C) Con l'esperienza maturata soprattutto attraverso le progettualità europee e locali si è già dimostrata **l'efficacia di tenere uniti tutti i Soggetti** che nel territorio operano per l'inserimento lavorativo (POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) e per il sostegno al reddito (POLITICHE DI SOSTEGNO AL REDDITO) in modo da creare una rete di servizi integrati in grado di affrontare la complessità del problema. La condizione attuale impegna a rendere più strutturata tale rete, ampliandola anche agli attori indirettamente coinvolti a garantire servizi finalizzati a dare efficaci risposte ai bisogni socio-lavorativi.
- D) Il cardine del “modello vicentino” s'innesta nell'esperienza promossa dalla Provincia di Vicenza e realizzata nel PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO attraverso il **GRUPPO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** e del **GRUPPO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE** che ha rappresentato il comitato tecnico-scientifico dei progetti sviluppati e condotti congiuntamente dai partner aderenti dal 2008 ad oggi. Ogni aderente a detto Patto Sociale ha espresso la volontà di proseguire e sviluppare le esperienze oltre i limiti temporali dati dal trasferimento della competenza attualmente in capo alla Provincia delle materie riguardanti i Servizi al Lavoro di cui alla Riforma delle politiche per il lavoro D.lgs 469/97; competenze che non rimangono tra le fondamentali dello stesso Ente di Area Vasta per effetto della riforma normata con legge n.56/2014.
Il Patto territoriale di cui al presente accordo nasce dall'esigenza di individuare uno strumento idoneo e sostitutivo del ruolo esercitato sino ad oggi, in qualità di ente pubblico titolare della funzione propria in materia di politiche del lavoro, dalla Provincia.
Il Patto territoriale una volta attivato subentrerà di diritto nell'accordo di cooperazione del “Patto sociale per il lavoro vicentino” sottoscritto in data 25 novembre 2010 integrando l'attuale compagine, e garantendo gli obiettivi e finalità già previsti.

- E) E' in atto il nuovo periodo di Programmazione dell'Unione Europea 2014 – 2020 e il POR della Regione Veneto ed altre iniziative intraprese a livello nazionale a sostegno dello sviluppo occupazionale e della coesione sociale, rappresentano una occasione fondamentale per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dei “modelli” sperimentati.
- F) La strategia Europea 2020, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, delinea una serie di indicazioni coerenti con le direttrici di sviluppo del suddetto modello, tra cui la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una gestione trasparente economica ed efficace;
- G) La legge 28/12/96 n° 662 prevede la possibilità di sviluppare e di istituire Patti territoriali. Il **patto territoriale** è un accordo che consente di legare i Comuni, la Provincia ed, eventualmente, la Regione, nonché le parti sociali e altri soggetti pubblici o privati appartenenti a una certa area geografica. L'entità dell'area geografica interessata dipende da vari fattori che consentono di perseguire lo scopo del patto territoriale consistente nel raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo locale.
- H) Obiettivi derivanti dalle considerazioni poste in precedenza sono l'organizzazione e/o l'integrazione di servizi mirati all'inclusione sociale e la riduzione del rischio di povertà attraverso l'inserimento lavorativo estesa ad ogni cittadino che ne abbia i requisiti e sia anagraficamente registrato in uno dei Comuni aderenti al Patto Territoriale.

Dopo vari incontri di Lavoro, i soggetti aderenti attraverso il presente atto definito

“PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino” .

1. esprimono la volontà di adottare un accordo per la progettualità condivisa di valenza strategica per il territorio, da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali disponibili nel periodo di Programmazione 2014-2020 comprese quelle private coerenti con le finalità dell'accordo.
2. L'accordo ha come scopo definire congiuntamente gli obiettivi comuni e disciplinare i ruoli e le responsabilità specifiche di ciascuno degli organismi firmatari. Ciò con il fine di garantire attraverso servizi integrati l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, ricorrendo a politiche attive e di ogni altra azione possa determinare benessere attraverso il lavoro.
3. Tali politiche possono essere svolte da ogni organismo sia riconosciuto istituzionalmente e/o autorizzato e/o accreditato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Patto è pertanto impegnato nel **costituire una rete di soggetti**, comunque interessati allo sviluppo economico ed occupazionale attraverso:
 - la creazione di progetti territoriali finalizzati a quanto sopra
 - lo svolgimento di attività coerenti con la finalità dell'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate anche favorendo l'autonomo incontro domanda/offerta.
 - la creazione di opportunità lavorative
 - lo svolgimento di attività di aiuto al reinserimento sociale, connesse e condizionate dai progetti di reinserimento lavorativo
 - l'attività di reperimento e raccolta risorse economiche, per acquisire finanziamenti, tanto pubblici quanto privati, a sostegno dei progetti di cui sopra anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati dal Fse
 - La razionalizzazione degli interventi in virtù dei principi di economia ed efficacia

Gli obiettivi fondamentali del Patto Territoriale sono:

1. Garantire un efficace ed economico processo per inserire nel mondo del lavoro persone disoccupate e in situazione di svantaggio sociale e/o lavorativo.
2. Integrare e governare istituzionalmente e operativamente le politiche dei rispettivi partner e di tutti gli attori coinvolti.
3. Dare un sostegno al reddito ai cittadini-lavoratori privi di alcun sostegno economico impegnati in un patto individuale per l'inclusione sociale nelle progettualità attuate

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità generali e consenso

1. La premessa accettata forma parte integrante ed essenziale del presente **PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino**
2. I sottoscrittori, come sopra costituiti stabiliscono di costituire un **PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino** istituzionale che promuova la collaborazione pubblico-privato per la creazione di opportunità di lavoro specificamente destinate alle categorie svantaggiate definite dai Regolamenti europei e dalle norme nazionali o regionali, nonché per definire relativi piani e programmi di attività sia di accompagnamento al lavoro, sia di incontro domanda offerta, sia di interventi di natura sociale connessi e condizionati alla partecipazione attiva a progetti modulari di natura mista accompagnamento-ricerca attiva.
3. **PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino** in particolare progetta le linee e le attività necessarie secondo le disposizioni di norma e fornisce le linee direttive per l'attuazione di progetti a vario titolo finanziati da Fondi o altri Finanziamenti Europei, Ministero del lavoro, Regione Veneto, Italia Lavoro, altri soggetti pubblici o privati, finalizzati all'inclusione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati così come, di volta in volta, definiti dalle misure poste a disposizione.
4. Le Parti aderenti acquisiscono come riferimenti i principi, le strategie, le metodologie e le esperienze pratiche poste in essere, anche indirettamente, dal **PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO** per dare continuità istituzionale allo stesso. Ciò stabilendo, di conseguenza, di mantenere l'impegno ad apportare contributi finanziari a proprio carico in relazione ad ogni specifico progetto. Le parti possono determinare di contribuire direttamente, in termini finanziari, alla costituzione e/o al funzionamento di strutture tecniche di supporto operanti in ambito provinciale secondo quanto reso possibile dalle norme vigenti.

Art. 2 - Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano attraverso idonei accordi a rendere stabile e formalizzare la collaborazione tra pubblico e privato secondo le finalità di cui al presente accordo.
2. Di dare avvio a forme di interlocuzione, collaborazione e di eventuale partenariato, ritenute necessarie ed opportune per lo sviluppo delle iniziative attuate nell'ambito del presente Patto Territoriale, con altri attori territoriali, nazionali, europei a vario titolo coinvolti nelle politiche a sostegno dell'occupazione, dell'inclusione sociale e dello sviluppo locale.
3. Operare lo scambio e la produzione di informazioni di carattere scientifico, derivanti da attività di studio e ricerca, avvalendosi anche della collaborazione di Università e Istituti di ricerca regionali e nazionali, ponendo particolare attenzione all'analisi dell'andamento demografico, delle potenzialità del contesto economico, delle caratteristiche delle imprese, degli aspetti sociali, occupazionali, culturali, formativi del territorio;
4. In particolare, stante il rispetto della natura del Patto e dei suoi principi, si riconosce che per il perseguimento delle finalità, siano principi strumentali:
 - a) aprire la partecipazione nel rispetto delle finalità del patto territoriale a qualsiasi soggetto interessato, anche per la sola gestione di progetti specifici, mediante procedure che garantiscano trasparenza e rotazione.
 - b) valorizzare e sviluppare ogni forma di collaborazione tra i Comuni
 - c) collaborare con ogni altra amministrazione pubblica che possa contribuire alla creazione concertata di opportunità lavorative per le categorie svantaggiate;
 - d) sostenere la nascita e lo sviluppo di attività economiche organizzate;
 - e) avvalersi quale tecnostuttura operativa di un adeguato apparato di supporto idoneo a garantire i servizi progettuali, rendicontativi generali, quelli personalizzati e il reperimento e raccolta di risorse economiche.

Tali principi verranno articolati operativamente in specifici atti a cura della Cabina di Regia sulla base delle linee guida fornite con la Programmazione dal Comitato di coordinamento.

Art. 3 - Organizzazione

1. **PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE del territorio Vicentino** si compone di:
 - a) un **Comitato di coordinamento**, che si riunisce periodicamente e almeno due volte all'anno per la programmazione e la verifica delle attività, composto dai rappresentanti formalmente incaricati da ciascuna Parte aderente;
 - b) una **Cabina di regia**, composta da non oltre 9 membri, di cui 4 in rappresentanza dei Comuni, 2 in rappresentanza delle Aziende Ulss, 2 in rappresentanza delle Conferenze dei Sindaci e 1 rappresentante della Provincia. I componenti della Cabina di Regia vengono individuati dal Comitato di coordinamento con compiti di ideazione, progettazione, istruttoria e predisposizione tecnica dei programmi e piani sottoposti alla validazione del Comitato di coordinamento. Al fine di assicurare un coordinamento delle azioni di politiche di inclusione sociale, la cabina di regia si avvarrà del gruppo di coordinamento provinciale di cui all'accordo di cooperazione del "Patto sociale per il lavoro" quale organo consultivo provinciale.
 - c) Il **Referente del Patto Territoriale** è individuato tra i 4 rappresentanti dei Comuni.
2. La sede del Patto Territoriale è presso gli uffici della Provincia compatibilmente con il ruolo riconosciutole dal punto e) comma 44 art. 1 legge 56/14.
3. Al Patto Territoriale spetta in generale il compito di coordinare, animare, sostenere e monitorare tutte le iniziative concordate tra gli aderenti, aventi come oggetto e finalità quanto stabilito dal presente Patto.

Art. 4 – Metodologia generale di intervento

1. Le Parti contraenti concordano sulla seguente metodologia generale di intervento, prendendo atto che ovviamente essa dovrà adattarsi di volta in volta alle specifiche regole di eventuali disciplinari relativi alle diverse fonti di finanziamento.
2. Le attività debbono essere mirate all'inclusione sociale delle categorie di lavori svantaggiati, garantendo di norma almeno un percorso per ogni Ente Locale in proporzione, determinata sulla popolazione, alle risorse disponibili. I percorsi individuali relativi alla progettualità attivata verranno articolati secondo modalità delineate da un gruppo che la Cabina di Regia costituirà al suo primo incontro identificando, di norma, gli esperti appartenenti allo stesso tra le risorse umane interne al Patto e comunque senza oneri aggiuntivi..

Art. 5 - Durata

Il presente accordo produce effetti dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2021.

Art. 6 - Natura della convenzione

Il Patto costituisce un impegno generale-quadro delle parti stipulanti su aspetti, anche di natura gestionali, che verranno normati mediante successivi provvedimenti attuativi da porre in essere attraverso decisione della Cabina di Regia.

Art. 7 – Recesso

Ciascuna parte può recedere anticipatamente dal presente accordo con preavviso scritto di tre mesi facendo salvi i rapporti giuridici ed economici in essere.

Data della firma digitale